

ALLEGATO 1

CAPO III - REFERENDUM

Art. 30

Promozione dei referendum

1. Ai sensi dell'Art. 41 commi 10) e 11) dello Statuto Comunale possono promuovere rispettivamente referendum consultivo e abrogativo:

- a) Il Sindaco;
- b) Il Consiglio Comunale;
- c) Almeno 50 soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 comma 1) lettera a) e b) del presente Regolamento.

2. La promozione del referendum da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non necessita di raccolta di firme.

3. I soggetti di cui alla lettera a), b) e c) possono promuovere referendum consultivi, quelli della lettera c) anche abrogativi.

Art. 31

Oggetto dei referendum

1. Oggetto del referendum consultivo è una proposta di adozione o modifica di una determinata decisione amministrativa, al fine di intervenire su una situazione vigente.

2. Oggetto del referendum abrogativo è l'annullamento dei provvedimenti amministrativi.

3. Non possono formare oggetto di consultazione referendaria i provvedimenti amministrativi adottati sulle seguenti materie:

- a) lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;
- b) i provvedimenti a tutela delle minoranze etniche e religiose;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi;
- d) gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;
- e) gli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale;
- f) gli atti relativi a procedimenti espropriativi;

g) la disciplina delle assunzioni di personale, la pianta organica del personale e le relative variazioni e tutti gli altri provvedimenti in materia di personale;

h) gli strumenti urbanistici;

i) le designazioni e nomine di rappresentanti del Comune in altri Enti;

j) le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco;

k) i progetti esecutivi di opere pubbliche di interesse comunale e sovracomunale già approvati dai competenti organi deliberanti del Comune; e per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum.

Art. 32

Requisiti della richiesta di promozione del referendum

1. La richiesta, indirizzata al Sindaco e depositata al protocollo generale del Comune, dovrà contenere:

- per il referendum promosso dal Sindaco la sottoscrizione autenticata di quest'ultimo;
- per il referendum promosso dal Consiglio Comunale la sottoscrizione autenticata del Presidente del Consiglio Comunale;
- per il referendum promosso dai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1), lettere a) e b) del presente Regolamento, la sottoscrizione autenticata da almeno 50 degli stessi.
- l'indicazione del nominativo di almeno un delegato al domicilio del quale saranno recapitate tutte le comunicazioni riguardanti la procedura referendaria;
- la dichiarazione del delegato di elezione di domicilio e di esonero del Comune da ogni responsabilità per il mancato recapito della corrispondenza a cause non imputabili al Comune medesimo;
- il quesito referendario, espresso con le modalità dei commi 1), 2) e 3) dell'Art. 34.

2. La richiesta di promozione del referendum, priva di anche uno dei requisiti di cui sopra, è nulla.

Art. 33

Proposta referendaria - Modalità per la raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme per la promozione del referendum deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- dovranno essere utilizzati appositi moduli conformi allo schema allegato sub "A" al presente Regolamento sui quali, oltre alla sottoscrizione autenticata,
- dovranno essere riportati per esteso il nominativo, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore;

2. Le firme devono essere autenticate dai soggetti a ciò abilitati dalla legge per il referendum nazionale.

3. Le firme raccolte con modalità diverse di quelle sopra indicate o in numero inferiore a quello prescritto, sono nulle.

Art. 34

Requisiti del quesito referendario

1. Il quesito sottoposto a referendum deve di regola essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

2. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

3. Non possono formare oggetto di referendum i provvedimenti amministrativi di cui all'Art. 31 comma 3) del presente Regolamento.

4. Il quesito referendario, formulato con termini e modalità diversi da quelli sopra stabiliti, sarà considerato inammissibile.

Art. 35

Ufficio elettorale ed esame della richiesta di promozione del referendum

1. Ricevuta la richiesta di promozione il Sindaco, entro 10 giorni dalla data del suo deposito al protocollo generale del Comune, provvede alla trasmissione all'ufficio elettorale e al Segretario Generale della richiesta medesima.

2. L'Ufficio ha il compito, avvalendosi anche degli altri uffici comunali:

- di verificare la validità delle sottoscrizioni dei promotori apposte in calce alla richiesta;
- di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni;
- di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- di individuare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del promotore, le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione;
- di predisporre tutte le misure e le azioni necessarie per l'espletamento della procedura referendaria.

3. L'Ufficio elettorale, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede, fatta eccezione per il quesito referendario, alla verifica del possesso, da parte della stessa, dei requisiti di cui al presente Regolamento e dell'esito dà comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale e al delegato del promotore.

4. Il Sindaco, in caso di esito positivo della verifica, istituisce entro 15 giorni la Commissione per il Referendum e, nello stesso termine, ne nomina il componente esterno.

5. Contestualmente a quanto al comma precedente, il Sindaco trasmette alla Commissione per il Referendum copia del quesito referendario perché questa si esprima sulla sua ammissibilità.

Art. 36

Commissione per il referendum – funzionamento

1. La Commissione per il Referendum, è costituita dal Segretario Generale, che la presiede, dal Dirigente all'avvocatura interna e da un esperto in materie giuridiche nominato dal Sindaco.

2. La Commissione per il Referendum giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'ammissibilità del quesito referendario.

Art. 37

Ammissibilità delle richieste di indizione dei referendum consultivo e abrogativo

1. Sull'ammissibilità della richiesta di promozione decide, entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione della stessa, la Commissione per il referendum.

2. Il giudizio di ammissibilità è espresso in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di indizione del referendum.

3. La Commissione per il referendum dovrà verificare, e conseguentemente pronunciarsi, sulla rispondenza del quesito referendario ai requisiti di cui ai commi 1), 2 e 3) dell'Art. 34 del presente Regolamento.

4. Nel caso che il quesito non sia stato formulato con le modalità di cui al comma 1) dell'Art. 34 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti.

5. La Commissione può promuovere, anche su richiesta dei promotori, incontri con questi ultimi al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul quesito e lo può fare riformulare, a quest'ultimo assegnandogli un termine adeguato da osservare a pena di decadenza.

6. Nell'ipotesi di cui al comma che precede il termine per l'adozione del provvedimento finale si interromperà e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune di quanto richiesto dalla Commissione.

7. Le decisioni della Commissione per il referendum devono essere adottate nel rispetto dei termini di cui al presente Regolamento.

8. La Commissione depositerà la propria decisione nella Segreteria Generale che provvederà a trasmetterla entro i successivi dieci giorni al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al delegato del promotore.

Art. 38

Referendum di iniziativa popolare: raccolta, verifica delle firme e approvazione del referendum.

1. In caso di decisione positiva da parte della Commissione per il referendum, i promotori, entro 60 giorni dalla notifica da parte della Segreteria generale, utilizzando appositi modelli predisposti dall'ufficio elettorale e vidimati dal Segretario generale, procedono alla raccolta di 2.000 firme da parte di soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e

b) del presente regolamento e depositano le stesse presso il Segretario Generale.

2. L'ufficio elettorale provvede a verificare la validità delle sottoscrizioni dei promotori apposte in calce alla richiesta, la conformità dei modelli e la correttezza della modalità di raccolta e presentazione e ne comunica l'esito, entro 30 giorni dal deposito, ai promotori, al Sindaco e al Segretario Generale.

3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di firme richieste, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima di 2 anni.

4. A seguito dell'esito positivo della verifica di regolarità della documentazione presentata, il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione del quesito referendario nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

5. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 41, comma 8) dello Statuto Comunale, decide sull'ammissibilità del referendum con voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti, disponendo altresì lo stanziamento di appositi fondi per l'organizzazione della consultazione.

6. La delibera entro 10 giorni dalla sua esecutività verrà notificata dal Segretario Generale, al delegato del promotore e trasmessa al Sindaco e all'Ufficio elettorale per la predisposizione della procedura referendaria.

7. Del contenuto della delibera verrà data adeguata pubblicità da parte dell'Amministrazione Comunale con i mezzi ritenuti più idonei a tal fine.

Art. 39

Indizione del referendum consultivo e abrogativo

1. Il Sindaco, ricevuta la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha ammesso il referendum provvede, entro 45 giorni, alla sua indizione.

2. Il provvedimento di indizione dei referendum deve indicare la data di svolgimento della

consultazione ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Della indizione dei referendum viene data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

4. Con il provvedimento di indizione dei referendum, sentito la Commissione per il referendum ed i promotori dello stesso, il Sindaco può disporre la concentrazione in un unico referendum, delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materia.

Art. 40

Decadenza della richiesta di indizione del referendum abrogativo

1. Se l'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del referendum approva, almeno 30 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento, un provvedimento amministrativo con il quale integra e/o modifica e/o sostituisce il contenuto del provvedimento oggetto di referendum o lo revoca, a giudizio insindacabile della Commissione per il Referendum, lo svolgimento del referendum può essere confermato o annullato.

2. La Commissione esprime il proprio insindacabile giudizio entro 10 giorni dalla data del ricevimento del nuovo provvedimento.

Art. 41

Sospensione della procedura referendaria

1. Ogni attività ed operazione relativa ai referendum abrogativo e consultivo è sospesa:

- nei sei mesi che precedono il rinnovo del Consiglio Comunale;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali ed i 60 giorni successivi alla elezione del nuovo Consiglio;
- dalla data di inizio della campagna elettorale e fino a dieci giorni successivi alla data fissata per elezioni europee, politiche, amministrative o referendum che interessano il Comune;
- nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre;

- nei 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

2. L'indizione del referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo casi particolari in cui il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, non sia di contrario avviso.

3. Qualora fossero stati indetti referendum consultivi e abrogativi ricadenti nei periodi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1) che precede, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco.

4. Per i referendum già indetti ma sospesi per quanto al comma 1) che precede, il Sindaco procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione entro 30 giorni dalla data di cessazione della sospensione.

Art. 42

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare al voto i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1) lettere a) e b) dell'Art. 2 che precede.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto e con le modalità stabilite dall'Ufficio elettorale.

3. Del giorno e delle modalità di votazione sarà data pubblicità almeno quindici giorni prima della data stabilita per la sua effettuazione, mediante apposito manifesto.

4. Il voto è espresso mediante una scheda di carta consistente, di tipo unico e di colore identico, prodotta dal Comune, contenente il quesito formulato letteralmente e riprodotto in modo leggibile.

Art. 43

Composizione dei seggi

1. Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.

2. Il Sindaco nomina altresì i rappresentanti dei promotori, designati da questi ultimi, i quali non

sono componenti del seggio, ma possono presenziare allo svolgimento dell'attività del seggio medesimo e segnalare che vengano messi a verbale eventuali eccezioni alla legittimità delle operazioni elettorali.

3. Il personale addetto ai seggi è selezionato con le stesse modalità dei referendum nazionali e riceve un compenso pari a quello dell'ultima consultazione referendaria nazionale.

Art. 44

Operazioni di voto

1. L'insediamento del seggio dovrà essere effettuato entro le ore 16 del giorno precedente quello di votazione.

2. Le operazioni di voto si effettueranno di norma dalle ore 8 della domenica per concludersi alle ore 20 della stessa giornata.

3. Modalità diverse di votazione potranno essere stabilite dal Sindaco nel provvedimento di indizione del referendum.

Art. 45

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla deliberazione di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal precedente comma, delle operazioni compiute dagli uffici viene compilato in duplice copia un unico verbale nel quale vengono riportati distintamente i dati relativi a ciascun referendum.

Art. 46

Accertamento del risultato

1. I referendum sono validi qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e si sia espresso a favore il 50% + 1 dei votanti.

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio elettorale dà atto dei risultati conseguiti dal Referendum.

3. Di tali operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno unitamente alla documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali resta depositato presso l'Ufficio Elettorale, l'altro viene subito inviato al Sindaco per la proclamazione dei risultati ed il terzo depositato nella Segreteria Generale.

4. Il Sindaco, appena ricevuto il verbale, procede sulla base delle risultanze dello stesso, alla proclamazione del risultato notificando il relativo provvedimento ai promotori della richiesta di referendum.

5. Il Sindaco, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato il numero di voti validi favorevoli di cui al comma 1) provvede:

- per quello consultivo, alla convocazione del Consiglio Comunale, da tenersi entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione del risultato perché, ai sensi dell'Art. 43 dello Statuto Comunale, ne prenda atto ed assuma le conseguenti decisioni;

- per quello abrogativo, ai sensi dell'Art. 44 dello Statuto, alla trasmissione entro 15 giorni del provvedimento di proclamazione del risultato all'organo che ha adottato l'atto amministrativo oggetto del Referendum perché provveda nei successivi 60 giorni al suo annullamento e di tutti gli altri atti ad esso inerenti e conseguenti.

6. L'annullamento ha efficacia dal giorno in cui il referendum è svolto. Il provvedimento annullato non può essere riadottato.

Art. 47

Ricorsi

1. L'Ufficio elettorale trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al presidente di seggio.

2. Il Sindaco giudica la fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo dell'Ufficio elettorale e del Segretario Generale e proclama il risultato della consultazione avverso il quale il delegato del promotore può presentare entro 7 giorni motivata istanza di revisione alla *Commissione per il Referendum*, che deve pronunciarsi entro i successivi 15 giorni.

3. Al termine della procedura il Sindaco si pronuncia definitivamente.

Art. 48

Propaganda elettorale

1. L'Amministrazione comunale provvederà a porre in essere tutte quelle iniziative necessarie a propagandare il referendum, assicurando ai delegati e a tutti coloro che hanno un interesse diretto e/o indiretto alla procedura uguale trattamento.

2. Le spese di stampa e spedizione saranno a carico della Amministrazione comunale.

3. La durata della campagna elettorale è fissata in giorni 20 antecedenti la data della consultazione.

4. In tale periodo saranno applicate ai promotori ed oppositori del referendum le agevolazioni e/o esenzioni per le affissioni ed occupazioni di suolo pubblico, secondo quanto previsto dalle leggi in materia e dai rispettivi Regolamenti comunali.

5. Le medesime agevolazioni saranno altresì concesse ai promotori del referendum, nel periodo di raccolta delle firme.

6. Saranno altresì messi a disposizione di promotori e oppositori spazi e luoghi di riunione di proprietà della Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'Art. 19 della L. 515/93 s.m.i..

Art. 49

Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con DPR 30.3.1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del

Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento del Referendum.

Art. 50

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al Referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di Bilancio.